

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, in data 15/03/2010, ha accolto il ricorso presentato da MA. AN. E MA. AN. RI., in qualità di unici soci della cessata società GREEN di A. MA. & C. S.n.c. avverso l'atto di diniego di rimborso I.V.A. emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di LECCO su istanza presentata all'Ufficio in data 07/05/2009, relativamente alla restituzione dell'imposta menzionata ed indicata nel quadro RX della dichiarazione per l'anno 2001. In fatto nell'anno 2002 la società aveva presentato la dichiarazione I.V.A. per l'anno 2001 con richiesta di rimborso di lire 40.662.000, essendo stata sciolta senza essere messa in liquidazione e, quindi, avente il diritto al rimborso automatico per eccedenza d'imposta a credito. Erroneamente la società non aveva presentato il quadro VR all'Esattoria, stante il fatto che il rimborso doveva essere effettuato dall'Ufficio, che in ogni caso era al corrente sia della cessazione dell'attività societaria, che del credito vantato ed inserito nell'apposito quadro della dichiarazione annuale. Aggiungasi che l'art. 38 bis, d.p.r. 633/1972 non prevedeva che il credito dovesse essere espressamente richiesto anche all'Esattoria con il modello VR, di tal che non sussisteva un obbligo di presentazione del modello VR. La richiesta di rimborso oggetto del diniego era un mero sollecito, per cui il diritto al rimborso poteva essere azionato entro dieci anni dall'invio della dichiarazione, contenente per l'appunto la richiesta di rimborso. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco controdeduceva, eccependo che il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale poteva essere richiesto a rimborso in caso di cessazione dell'attività ex art. 30, comma 2, d.p.r. 633/1972 soltanto attraverso le modalità prescritte in tema di rimborsi I.V.A.. Detta richiesta doveva essere effettuata obbligatoriamente, a pena di decadenza, mediante la presentazione del modello VR ex art. 38 bis, comma 1, d.p.r. 633/1972. Inoltre il contribuente aveva presentato istanza di rimborso ben oltre il termine biennale prescritto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, norma speciale vigente e prevalente rispetto alla normativa di carattere generale relativa alla prescrizione decennale del diritto al rimborso. La Commissione adita ha osservato che la mancata presentazione del modello VR non incideva sul diritto al rimborso, trattandosi di una mera modalità attuativa dell'esecuzione del rimborso, non sanzionata con la decadenza del diritto stesso in caso di inadempienza. Il contribuente conservava in ogni caso il diritto al rimborso, il quale si prescriveva nell'arco temporale di dieci anni ed infine la richiesta oggetto del diniego costituiva un mero sollecito e non una domanda nuova, in quanto la richiesta era già contenuta nella dichiarazione annuale presentata nei termini di legge.

In data 23/12/2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco ha presentato atto d'appello, ha ribadito ed approfondito le proprie tesi in diritto, menzionando giurisprudenza di legittimità a supporto delle stesse ed ha chiesto la riforma della Sentenza impugnata, spese di giudizio rifuse.

In data 07/01/2011 la parte contribuente, rappresentata e difesa dal dott. Cesare Valsecchi, ha presentato atto di costituzione in giudizio, ha contestato puntualmente le argomentazioni esposte dall'Agenzia delle Entrate, ha evidenziato a sua volta giurisprudenza di merito e di legittimità a favore delle proprie tesi difensive ed ha chiesto il rigetto dell'appello di controparte, la conferma della Sentenza di primo grado e la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'atto d'appello è infondato per i seguenti motivi.

La società Green di A. Ma. & C. S.n.c. ha presentato nel 2002 la dichiarazione I.V.A. per l'anno d'imposta 2001, evidenziando nella medesima la richiesta di rimborso pari a lire

40.662.000, essendo la società stata sciolta in data 21/12/2001 senza essere stata messa in liquidazione ; il diritto al rimborso veniva così azionato per l'eccedenza di credito manifestata. La società aveva ommesso di presentare il quadro VR all'Esattoria competente, stante il fatto che il rimborso doveva essere effettuato dall'Ufficio, il quale aveva già ricevuto la richiesta di rimborso, esposta nella dichiarazione annuale, e la comunicazione di cessazione dell'attività societaria, quindi conosceva l'entità del credito chiesto a rimborso e poteva attivarsi per accertare la fondatezza della richiesta di parte. L'art. 38 bis, d.p.r. 633/1972 disponeva che i rimborsi d'imposta potevano essere richiesti, con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'art. 78, commi 27 e seguenti, legge 413/1991 e dai relativi regolamenti di attuazione ; quindi non era perentoriamente previsto che il credito fosse richiesto espressamente anche all'Esattoria con il modello VR. In considerazione di quanto testé esposto l'istanza di richiesta di rimborso del suddetto credito, presentata in data 07/05/2009 dalla parte contribuente, costituiva un mero atto di sollecito e non una domanda nuova di rimborso del credito medesimo. Di conseguenza le disposizioni ex art. 21, d.lgs. 546/1992, circa il termine biennale entro cui il contribuente deve presentare richiesta di rimborso, onde far sì che si costituisca il silenzio diniego e, per l'effetto, decorra il termine decennale di prescrizione del diritto ex art. 2946 c.c., sono state rispettate sostanzialmente ed in ogni caso sussistevano i presupposti per il rimborso del credito da richiedersi entro il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.. Valga ex pluris la massima della Corte Suprema di Cassazione con riferimento alla propria Sentenza n. 9794 del 23/04/2010, secondo cui, in tema di I.V.A., la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza, che risulta alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del d.p.r. 633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche ; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo. Per altro esiste una rilevante giurisprudenza di merito, menzionata dalla parte contribuente, orientata nello stesso senso di quella di legittimità, quindi in vario ordine e grado la giurisprudenza è unanime nel senso menzionato. In conclusione sussiste il diritto al rimborso del credito d'imposta I.V.A., indipendentemente da eventuali inadempienze puramente formali.

Ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motiva esposta.

Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità della causa, la giurisprudenza non ancora completamente consolidata nella materia del contendere e tenuto conto del comportamento procedimentale, secondo i dettami del diritto sostanziale, e processuale delle medesime parti.

P.Q.M.

Conferma la Sentenza impugnata. Spese compensate.